# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 615)

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, FOSSA, SCAMARCIO, SEGRETO, ALBERTINI, CAMPOPIANO, CARNESELLA, CATELLANI, DALLE MURA, DE MATTEIS, DI NICOLA, FABBRI, LABOR, LEPRE, LUZZATO CARPI, MARAVALLE, MINNOCCI, PITTELLA, POLLI, RUFINO, TALAMONA, VIGLIANESI, VIGNOLA, VIVIANI e ZITO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1977**

## Provvedimenti urgenti per combattere l'evasione tributaria con la partecipazione diretta degli enti locali all'accertamento

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'evasione fiscale è da troppo tempo un fenomeno diffuso specie nella fascia del lavoro autonomo e del campo del reddito di impresa. Avviene di fatto, oggi, che a sopportare il maggior peso della imposizione diretta siano i redditi di lavoro dipendente, e ciò in mancanza di una penetrante azione di accertamento riguardo agli altri redditi e perchè soggetti alla ritenuta alla fonte. Di qui la necessità di una manovra tendente a ridimensionare più equamente il carico fiscale e ridurre così la pressione sui cespiti delle categorie a reddito fisso.

È di questi giorni l'iniziativa sorta a cura di molti comuni italiani di rendere noto il carico fiscale dei cittadini più abbienti così come accertato in base all'imposta di famiglia per il 1973, ultimo anno di applicazione dell'imposta stessa.

Lo sconcertante dato emerso è che una larga fascia di contribuenti nella dichiarazione dei redditi del 1974 ha denunciato troppo poco o addirittura nulla in confronto al loro giro di affari. Valga per tutti, come esempio, l'indagine eseguita dal comune di Torino, da cui si evince che il 65 per cento dei titolari di imprese, sempre nel 1974, ha fatto una dichiarazione inferiore ai 5 milioni e che i redditi di clinici famosi e di avvocati di grande prestigio sono pari a quelli di un operaio! Nè migliore è la situazione nell'intricato ambiente dei commercianti, dove si annida una massiccia evasione dell'impegno fiscale.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Di fronte a questi — a dir poco — sorprendenti fatti, ci sembra opportuno, onorevoli senatori, evidenziare ora il problema della partecipazione dell'ente locale all'accertamento delle imposte dirette. L'esperienza di questi anni dimostra chiaramente come l'accentramento del potere impositivo non risponda, in pratica, neppure a quelle esigenze di modernità, di efficienza e di economia che avevano ispirato la riforma tributaria. E lo dimostrano le continue modificazioni ed integrazioni che vengono apportate alla legge di delega (9 ottobre 1971, n. 825) ed ai successivi decreti delegati, nel campo sia della imposizione diretta che di quella indiretta.

Parimenti, onorevoli senatori, non possiamo dinegare che anche la collaborazione con il fisco degli enti locali — e non per colpa di quest'ultimi! —, così come prevista dagli articoli 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, si è dimostrata del tutto insufficiente. Basti pensare che in pratica è stato fissato in quarantacinque giorni il termine entro il quale i comuni dovrebbero eseguire gli accertamenti e determinare gli imponibili, mentre per le stesse operazioni l'ufficio delle imposte ha a sua disposizione cinque anni.

Per le su esposte considerazioni, si è predisposto il presente disegno di legge che — pur non intaccando il principio della unitarietà della finanza pubblica introdotta nella sua interezza con il 1974 — intende però dare reali poteri di iniziativa ai comuni in tema di accertamento e di contributo alla definizione degli imponibili.

Tutto ciò, onorevoli senatori, è tanto più necessario in quanto occorre senz'altro ampliare la collaborazione tra gli enti locali e gli uffici finanziari, soprattutto in relazione allo stato attuale di difficoltà in cui gli stessi si dibattono, talora impossibilitati ad accedere — anche per mancanza di personale — ad informazioni che invece sono più accessibili ai comuni per i maggiori contatti con i cittadini contribuenti.

Non è il caso di dilungarci sugli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge, anche se essi, protraendo i termini brevi concessi ai comuni per l'accertamento dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tendono a consentire all'ente locale una seria, accurata e approfondita indagine sul soggetto passivo dell'imposta, sia sul reddito delle persone fisiche che su quello delle persone giuridiche.

Particolare importanza invece rivestono gli articoli 3 e 4 per le innovazioni che introducono e che richiamiamo alla vostra cortese attenzione.

L'articolo 3 colpisce con una pena pecuniaria di duecentomila lire non solo coloro i quali si sottraggono dal presentare copia della denuncia diretta al comune, ma anche coloro i quali non la corredano della copia degli allegati trasmessi all'ufficio delle imposte, il cui obbligo di presentazione viene introdotto con la presente legge, al fine di facilitare l'opera accertativa dell'ente locale.

La maggiore novità è però nella normativa che dispone che metà della predetta ammenda venga devoluta al comune di domicilio fiscale del contribuente, così come, con il successivo articolo 4, viene ad esso attribuito il venti per cento del maggior gettito derivante dall'accertamento del comune stesso sull'imponibile determinato dall'ufficio delle imposte dirette.

Onorevoli senatori, con tali innovazioni si intende raggiungere lo scopo di colpire con severità e rigore quei contribuenti i quali hanno volutamente e dolosamente ignorato lo stato della situazione economica del Paese rifiutando di contribuire, secondo le proprie possibilità, con la presentazione di denunce manifestamente infedeli. Si raggiunge inoltre — e non è poco — anche l'obiettivo di fornire ai comuni gli strumenti ed i mezzi finanziari occorrenti non solo per operare seriamente e scrupolosamente nel campo accertativo delle imposte dirette, ma anche in altri settori delle spese correnti, specie in un momento così drammatico della vita degli enti locali alle prese con disavanzi sempre più crescenti e tali da provocare effetti assai gravi per l'intera finanza pubblica.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il quinto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le persone fisiche, nonchè i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche debbono presentare, congiuntamente alla dichiarazione ed ai relativi allegati, copia della dichiarazione medesima e degli allegati stessi da destinarsi al comune del loro domicilio fiscale ».

Art. 2.

L'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche e giuridiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.

Gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro tre mesi dalla data di presentazione delle denunce, copia di esse e dei relativi allegati di cui al quinto comma dell'articolo 12.

I comuni di domicilio fiscale dovranno far pervenire, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia, agli uffici delle imposte le proprie osservazioni e rilievi corredandoli di tutti gli elementi idonei alla formazione del reddito tassabile.

Entro e non oltre i due anni precedenti la decadenza del termine di cui all'articolo 43 l'ufficio delle imposte, a sua volta, dovrà comunicare le proprie proposte di accertamento o di ufficio al comune interessato perchè lo stesso possa proporre eventuali variazioni all'imponibile sulla base di ulteriore idonea documentazione.

La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ufficio di cui al precedente comma.

La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva.

Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente.

Decorso il termine di centottanta giorni di cui al quinto comma, l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso.

Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare.

Se la commissione non delibera entro i centottanta giorni precedenti la scadenza del termine per l'accertamento di cui all'articolo 43, in attesa della decisione della commissione stessa, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento sulla base del maggiore imponibile, sia esso stato determinato dall'ufficio medesimo o dal comune. In tal caso, ove a seguito della successiva decisione della commissione l'imponibile risultasse inferiore, se l'imposta è già iscritta a ruolo, si dispone il rimborso secondo le modalità stabilite dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dai seguenti:

« In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione e dei relativi alle-

gati destinata al comune di domicilio fiscale ai sensi del quinto comma dell'articolo 12 si applica la pena pecuniaria di duecentomila lire. La stessa pena si applica quando la copia non è conforme all'originale o mancante dei prescritti allegati.

Il cinquanta per cento dei proventi della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma è devoluta al comune di domicilio fiscale del contribuente inadempiente ».

Art. 4.

Il venti per cento del maggiore gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche derivante dall'accertamento del comune sull'imponibile determinato dall'ufficio delle imposte dirette viene attribuito al comune di domicilio fiscale del contribuente.

Art. 5.

Le somme devolute ai comuni ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge vengono riscossi in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni ed integrazioni.

I comuni sono tenuti ad istituire apposito capitolo di bilancio su cui riversare le somme succitate, che potranno essere utilizzate per i compiti di istituto.

L'Amministrazione dello Stato è tenuta a corrispondere le somme stesse entro sei mesi dalla data della loro riscossione.

Art. 6.

Vengono abrogate tutte le disposizioni non compatibili con le norme contenute nella presente legge.